

ORIGINALE



**DELIBERAZIONE n. 63/2021
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione dello schema di contratto di modifica dei diritti reali e personali relativi alla stazione di valle della nuova cabinovia Fortini – Pradalago costituiti a favore di Funivie Madonna di Campiglio spa nel 2019.

Il giorno **15.04.2021** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: Pretti Daniela -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione dello schema di contratto di modifica dei diritti reali e personali relativi alla stazione di valle della nuova cabinovia Fortini – Pradalago costituiti a favore di Funivie Madonna di Campiglio spa nel 2019.

Ai sensi 65 della L.R. 2/2018, prima della trattazione della proposta di deliberazione si allontana dall'aula il Consigliere Daniela Pretti.

Con la deliberazione n. 7/2021 l'Assemblea Generale ha deciso di modificare i diritti reali e personali relativi alla stazione di valle della nuova cabinovia Fortini – Pradalago costituiti con contratto del 7 giugno 2019 (prot. 2070/2019) a favore di Funivie Madonna di Campiglio spa a seguito di una specifica richiesta di detta impresa. Specificamente, tali modifiche sono le seguenti:

- a) ampliamento di 66 m² (ossia da 1.962 m² a 2.028 m²) del diritto di superficie a favore di Funivie M.d.C. spa e a carico della neo p.f. 27/101 C.C. Ragoli II (situata in località Fortini), di durata cinquantennale a partire dalla data dell'atto ossia sino al 6 giugno 2068, specificando che il tipo di frazionamento necessario per l'esatta individuazione di detto ampliamento avrebbe dovuto essere predisposto a cura e spese di Funivie M.d.C. spa;
- b) modifica di conformazione, con riduzione della superficie di 115 m² (ossia da 530 m² a 415 m²), della servitù di passo a piedi e con mezzi a carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II (situata in località Fortini) ed a favore della p.ed. 143 C.C. Ragoli II di proprietà di Funivie M.d.C. spa, di durata cinquantennale a partire dalla data dell'atto ossia sino al 6 giugno 2068, specificando che la servitù così modificata è individuata nella planimetria Cmod predisposta dal geom. Marco Valenti (prot. 361/2021);
- c) minimo spostamento, senza variazione di superficie, della servitù di tollerare la costruzione di una passerella pedonale a carico di 214 m² della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II (situata in località Fortini) ed a favore della p.ed. 143 C.C. Ragoli II di proprietà di Funivie M.d.C. spa, di durata cinquantennale a partire dalla data dell'atto ossia sino al 6 giugno 2068, specificando che la servitù così modificata è individuata nella planimetria Cmod sopra citata;
- d) minime modifiche della concessione in uso a Funivie M.d.C. spa di aree della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II nei pressi della nuova passerella pedonale, conseguenti allo spostamento di cui sopra, mantenendo inalterata la superficie complessiva soggetta a concessione in uso (ossia 3.349 m²), specificando che le aree concesse in uso a seguito di tali modifiche sono quelle individuate nella planimetria Dmod predisposta dal geom. Valenti (prot. 361/2021).

Applicando i valori stabiliti dalle parti nel 2019 il corrispettivo una tantum a favore della Comunità delle Regole per l'ampliamento del diritto di superficie è di 11.875,80 € mentre la Comunità delle Regole deve restituire a Funivie M.d.C. spa 904,54 € (una tantum) per la modifica della servitù di passo, in considerazione della riduzione della sua superficie rispetto a quella concordata nel 2019.

Invece, lo spostamento della servitù di tollerare la passerella pedonale e la modifica della concessione in uso di aree non comportano variazioni dei corrispettivi pattuiti nel 2019, in quanto le superfici di tali diritti non vengono modificate.

Il tipo di frazionamento necessario per l'ampliamento del diritto di superficie è stato predisposto da Funivie M.d.C. spa ed è stato approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione il 23 febbraio scorso con il n. 926/2021. Detto elaborato tecnico è stato approvato dal Comitato Amministrativo con la deliberazione n. 32/2021.

A seguito di specifica richiesta della Comunità delle Regole (prot. 517/2021) in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Generale sopra citata, il Dirigente del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., con determinazione n. 16 del 28 gennaio 2021 (prot. 662/2021), ha autorizzato la sospensione del diritto di uso civico sulle aree oggetto di ampliamento dei diritti sopra descritti, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005.

Pertanto, alla data attuale sussistono tutti i presupposti per la stipula del contratto in oggetto con Funivie M.d.C. spa, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati). Tutte le spese derivanti da tale stipula (con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) saranno a carico di Funivie M.d.C. spa.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;

- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- vista la L. 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi”, preso atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria” e vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 323/2020 “Esame ed approvazione in via d’urgenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021”, ratificata dall’Assemblea Generale con deliberazione n. 6/2021, nonché la successiva variazione;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di stipulare il contratto in questione già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 2/2018;

all’unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea Generale n. 7/2021, lo schema del contratto di modifica dei diritti reali e personali relativi alla stazione di valle della nuova cabinovia Fortini – Pradalago, costituiti a favore di Funivie Madonna di Campiglio spa nel 2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati);
2. di evidenziare:
 - che il corrispettivo una tantum a favore della Comunità delle Regole per l’ampliamento del diritto di superficie descritto in premessa è di 11.875,80 €;
 - la Comunità delle Regole deve restituire a Funivie M.d.C. spa 904,54 € (una tantum) per la modifica della servitù di passo, in considerazione della riduzione della sua superficie rispetto a quella concordata nel 2019;
3. di prendere atto che il Dirigente del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., con determinazione n. 45 del 18 marzo 2021 (prot. 662/2021), ha autorizzato la sospensione del diritto di uso civico sulle aree oggetto di ampliamento dei diritti in parola, ai sensi dell’art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005;
4. di autorizzare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, a sottoscrivere il contratto in questione sulla base dello schema sopra approvato, permettendo le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali ed evidenziando che tutte le spese derivanti dalla stipula saranno a totale carico di Funivie M.d.C. spa;
5. di impegnare 904,54 € sul capitolo 4515 del bilancio di previsione 2021, sul quale sussiste la disponibilità necessaria;
6. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l’Ufficio Ragioneria dell’accertamento delle entrate derivanti dal contratto in parola;
7. di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di stipulare il contratto in questione già nei prossimi giorni;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

ALLEGATO
alla delib. 63/2021 del 15.04.2021 del Comitato Fumivie s.r.l. nativo

CONTRATTO DI MODIFICA DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI

E DI UNA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI

Il giorno ██████████ 2021, tra le parti di seguito indicate:

➤ **Comunità delle Regole di Spinale e Manez**, con sede a Tre Ville (TN),

Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente

rappresentata dal Presidente, geom. Luca Cerana, nato a Tione di Trento

(TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche solo come

“Comunità”, in esecuzione della deliberazione del Comitato

Amministrativo n. ██████████/2021, allegata sub A al presente contratto quale

parte integrante e sostanziale;

➤ **Fumivie Madonna di Campiglio spa**, con sede a Pinzolo (TN), Frazione

Madonna di Campiglio, Via Presanella n. 12, c.f. 00107390221,

legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione, dott.ing. Sergio Collini, nato a Pinzolo (TN) il 13

giugno 1948, di seguito indicata anche solo come “Fumivie”.

Premesso:

a) che il 7 giugno 2019 (repertorio n. 8810, raccolta n. 6508, del dott.

Raffaele Greco, notaio con studio a Pinzolo) la Comunità delle Regole di

Spinale e Manez e Fumivie Madonna di Campiglio spa hanno stipulato un

contratto di permuta immobiliare e concessione in uso di immobili

finalizzato alla realizzazione, da parte di Fumivie, dei nuovi impianti di

risalita Nube d'Oro (seggiovia esaposto) e Fortini – Pradlaggio

(cabinovia), in sostituzione di altrettanti impianti non più adeguati alle

esigenti della società;

b) che tra i diritti reali e personali costituiti con detto contratto erano inclusi i

seguenti, relativi alla stazione di valle della nuova cabinovia Fortini Giuseppe Stegatti

Pradlaggio:

➤ il diritto di superficie a favore di Fumivie, inclusa la facoltà di costruire

sopra e sotto il suolo e aprire vedute fino al confine della proprietà

superficaria, a carico della p.f. 27/101 C.C. Ragoli II, di 1.962 m²

(situata in località Fortini), come individuata con il tipo di

frazionamento n. 695/2018, di durata quinquennale a partire dalla

data dell'atto ossia sino al 6 giugno 2068;

➤ la servitù di passo a piedi e con mezzi a carico di 530 m² della p.f.

27/87 C.C. Ragoli II (situata in località Fortini), come individuata con

la planimetria di servitù allegata sub C al contratto, ed a favore della

p.ed. 143 C.C. Ragoli II di proprietà di Fumivie, di durata

quinquennale a partire dalla data dell'atto ossia sino al 6 giugno

2068;

➤ la servitù di tollerare la costruzione di una passerella pedonale a carico

di 214 m² della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II (situata in località Fortini),

come individuata con la planimetria di servitù allegata sub C al

contratto, ed a favore della p.ed. 143 C.C. Ragoli II di proprietà di

Fumivie, di durata quinquennale a partire dalla data dell'atto ossia

sino al 6 giugno 2068;

➤ la concessione in uso a Fumivie di 3.349 m² della p.f. 27/87 C.C.

Ragoli II (in località Fortini) nei pressi della nuova passerella

pedonale di cui sopra, area come individuata nella planimetria allegata

sub D al contratto, fino al 30 settembre 2022;

c) che nell'ottobre 2020 Fumivie ha chiesto alla Comunità alcune modifiche

SEGRETARIO
Giuseppe Stegatti

	dei diritti sopra descritti;		
	d) che l'Assemblea Generale della Comunità, con la deliberazione n. 7/2021, ha accolto le richieste di Fumivie e il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n. [REDACTED] 2021, ha approvato lo schema del presente contratto.		
	Tutto ciò premesso		
	e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,		
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.		
	Art. 1 – La Comunità delle Regole di Spinale e Fumivie Madonna di Campiglio spa, come sopra rappresentate, di comune accordo decidono di modificare come di seguito descritto alcuni diritti reali costituiti da loro stesse con il contratto del 7 giugno 2020 citato in premessa:		
	a) ampliamento di 66 m ² (ossia da 1.962 m ² a 2.028 m ²) della superficie della p.f. 27/101 C.C. Ragoli II (situata in località Fortini), come da tipo di frazionamento n. 926/2021 approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione di Trento il 23 febbraio 2021, con conseguente estensione del diritto di superficie intavolato a favore di Fumivie sub G.N. 1215/49/2020 a carico dell'intera neo p.f. 27/101, restando immutata la durata di tale diritto reale (ossia sino al 6 giugno 2068).		
	Sulla base dei valori tra loro pattuiti nel 2019, le parti stabiliscono il corrispettivo per la tale modifica del diritto di superficie in 11.875,80 € (una tantum); detto importo è stato pagato da Fumivie alla Comunità con bonifico bancario il [REDACTED] 2021 e di ciò la Comunità rilascia quietanza;		
	b) modifica di conformazione dell'area soggetta alla servitù di passo a piedi		
	e con mezzi intavolata sub G.N. 1215/50/2020 a carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II (situata in località Fortini e di proprietà della Comunità) ed a favore della p.ed. 143 C.C. Ragoli II (pure situata in località Fortini e di proprietà di Fumivie), specificando che la superficie oggetto della servitù viene ridotta di 115 m ² (ossia 530 m ² a 415 m ²), che resta immutata la durata di tale diritto reale (ossia sino al 6 giugno 2068), e che la nuova conformazione dell'area soggetta alla servitù è quella descritta nella planimetria Cmod allegata sub [REDACTED] al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente la planimetria allegata sub C al contratto del 7 giugno 2019 sopra citato.		
	Sulla base dei valori tra loro pattuiti nel 2019, le parti stabiliscono che per tale modifica della servitù di passo (e, specificamente, in considerazione della riduzione della superficie soggetta a servitù) la Comunità debba restituire a Fumivie 904,54 € (una tantum), quale quota parte del corrispettivo pagato da Fumivie nel 2019; detto importo è stato restituito dalla Comunità a Fumivie con bonifico bancario il [REDACTED] 2021 e di ciò Fumivie rilascia quietanza;		
	c) modifica di conformazione dell'area soggetta alla servitù di tollerare la costruzione di una passerella pedonale intavolata sub G.N. 1215/51/2020 a carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II (situata in località Fortini e di proprietà della Comunità) ed a favore della p.ed. 143 C.C. Ragoli II (pure situata in località Fortini e di proprietà di Fumivie), specificando che restano invariate la superficie oggetto della servitù (ossia 214 m ²), e la durata di tale diritto reale (ossia sino al 6 giugno 2068), e che la nuova conformazione dell'area soggetta alla servitù è quella descritta nella		

planimetria Cnod allegata sub 13 al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente la planimetria allegata sub C al contratto del 7 giugno 2019 sopra citato.	
Infine, le parti stabiliscono che la modifica della servitù in parola non comporta la variazione del relativo corrispettivo pattuito tra loro nel 2019.	
Restano salve ed immutate le specifiche condizioni di esercizio dei diritti reali sopra modificati stabilite dalle parti nel contratto del 7 giugno 2019.	
Art. 2 – Le parti, come sopra rappresentate, di comune accordo decidono di modificare la conformazione dell'area della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II (nei pressi della nuova passerella pedonale in località Fortini) concessa in uso dalla Comunità a Fumivie con il contratto del 7 giugno 2020, citato in premessa, come specificamente riportato nella planimetria Dmnd allegata sub 9 al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente la planimetria allegata sub D al contratto sopra citato.	
Le parti evidenziano che restano invariate la superficie di tale area (ossia 3.349 m ²), la sua destinazione di utilizzo (pista da sci) e la durata della concessione in uso (ossia sino al 30 settembre 2022) e che la modifica della conformazione dell'area soggetta alla concessione in uso non comporta la variazione del relativo corrispettivo pattuito nel 2019.	
Infine, le parti evidenziano che tale concessione in uso è atto di natura amministrativa ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" e non di costituzione del diritto reale d'uso ai sensi del Codice Civile e, pertanto, non soggetto ad iscrizione nel libro fondiario.	
Restano salve ed immutate le specifiche condizioni di esercizio della	

concessione in uso sopra modificata stabilite dalle parti nel contratto del 7 giugno 2019 nonché nel contratto, ivi richiamato, del 4 novembre 2010 (repertorio n. 86.022, raccolta n. 15.430, del dott. Paolo Franceschetti notaio con studio a Tione di Trento).	
Art. 3 – La Comunità, come sopra rappresentata, in relazione al diritto di uso civico che grava gli immobili di sua proprietà, di cui alla L. 1766/1927 e alla L.P. 6/2005, evidenzia quanto segue:	
➤ l'Assemblea Generale della Comunità, con la deliberazione n. 7/2021, ha sospeso il diritto di uso civico sulle aree oggetto di modifica dei diritti reali di cui all'art. 1 e della concessione in uso di cui all'art. 2 del presente contratto per il periodo di rispettiva efficacia dei diritti (ad integrazione e modifica della propria deliberazione n. 3/2019), ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005;	
➤ il Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con determinazione n. 45 del 18 marzo 2021, ha autorizzato detta sospensione (ad integrazione e modifica della propria determinazione n. 295 del 15 maggio 2019), ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005.	
Detto provvedimento sarà prodotto all'Ufficio del Libro Fondiario di Tione di Trento unitamente all'istanza di intavolazione del presente contratto.	
Art. 4 – Con effetto dalla data odierna sono trasferiti tra le parti il possesso giuridico ed il materiale godimento, con i connessi gravami ed utilità, delle aree oggetto di modifica dei diritti reali di cui all'art. 1 e della concessione in uso di cui all'art. 2.	
Fumivie, in relazione ai diritti che acquista con il presente atto, dichiara:	

<p>➤ di averne valutato accuratamente le caratteristiche e qualità, anche ai fini della determinazione del valore, e di accettarle integralmente;</p> <p>➤ di non aver rilevato vizi tali da renderli inidonei all'uso che intende farne ovvero che ne diminiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi dell'art. 1490 Cod.Civ..</p> <p>La Comunità, in relazione ai diritti che cede con il presente atto:</p> <p>➤ garantisce l'inesistenza di diritti reali, comprese le ipoteche, oneri, diritti personali a favore di terzi, privilegi generali o speciali, anche fiscali, e diritti di terzi in genere e promette le garanzie di legge in caso di molestie o evizione totale o parziale;</p> <p>➤ presta ogni più ampia garanzia circa l'inesistenza di vizi occulti ma ad essa noti. A tal riguardo le parti convengono che, in caso di vizi occulti o difformità rispetto alle qualità promesse o essenziali, si applichino al presente contratto le norme del Codice Civile;</p> <p>➤ rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817, c. 1, n. 1), Cod.Civ., dispensando il conservatore lavorare da ogni responsabilità in tal senso.</p> <p>Inoltre, la Comunità evidenzia quanto segue in relazione alla neo p.f. 27/101 C.C. Ragoli II oggetto del diritto di superficie di cui all'art. 1:</p> <p>a) la servitù di erogazione d'acqua intavolata sub verbale 3/2/1960 a carico di parte della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II, risalente al 1898, non è più esercitata da molti anni: peraltro, non esistendo una planimetria di servitù, tale diritto reale sarà intavolato a carico dell'intera neo p.f. 27/101 C.C. Ragoli II (ampliata come sopra indicato);</p> <p>b) la servitù di impianto ed installazione di costruzioni telefoniche intavolata</p>	
---	--


<p>sub G.N. 1520/1/1979 a carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 27/101 C.C. Ragoli II (ampliata come sopra indicato), come riscontrabile nella relativa planimetria di servitù;</p> <p>c) la servitù di passo intavolata sub G.N. 1520/2/1979 a carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 27/101 C.C. Ragoli II (ampliata come sopra indicato), come riscontrabile nella relativa planimetria di servitù;</p> <p>d) la servitù di passo intavolata sub G.N. 1215/50/2020 a carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II e la cui conformazione è modificata con il presente atto non riguarda la neo p.f. 27/101 C.C. Ragoli II, come riscontrabile nella relativa planimetria di servitù;</p> <p>e) la servitù di tollerare la costruzione di una passerella pedonale intavolata sub G.N. 1215/51/2020 a carico della p.f. 27/87 C.C. Ragoli II e la cui conformazione è modificata con il presente atto non riguarda la neo p.f. 27/101 C.C. Ragoli II, come riscontrabile nella relativa planimetria di servitù.</p> <p>Art. 5 – Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001, le parti esibiscono il certificato di destinazione urbanistica relativo alle p.f. 27/87 e 27/101 C.C. Ragoli II, rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Tre Ville il aprile 2021 ed allegato in originale sub al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, e dichiarano che, alla data odierna, relativamente a detti immobili non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>Art. 6 – Ai sensi dell'art. 35, c. 22, del D.L. 223/2006 le parti, come sopra costituite, consapevoli delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano:</p>	
--	--

<p>➤ che il corrispettivo per la modifica del diritto di superficie di cui all'art. 1, lett. a), è stato pagato da Funtivie alla Comunità il [redacted] 2021, con bonifico bancario sul conto corrente cod. IBAN IT95R0807805624000097130159 (id pagamento [redacted]);</p> <p>➤ che la restituzione di parte del corrispettivo conseguente alla modifica della servitù di passo di cui all'art. 1, lett. b), è stato pagato dalla Comunità a Funtivie il [redacted] 2021, con bonifico bancario sul conto corrente cod. IBAN [redacted] (id pagamento [redacted]);</p> <p>➤ di non essersi avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente contratto.</p> <p>Art. 7 – Tutte le spese derivanti dal presente contratto (incluse quelle notarili e le imposte di registro e di bollo), nessuna esclusa, sono a carico di Funtivie.</p> <p>Le parti delegano il dott. Raffaele Greco, notaio con studio a Pinzolo, per la registrazione e l'intervolazione del presente contratto.</p> <p>Letto, confermato e sottoscritto.</p>	
<p>Comunità delle Regole di Spinale e Manez</p> <p>Il Presidente geom. Luca Cerana</p>	<p>Funtivie</p> <p>Madonna di Campiglio spa</p> <p>Il Presidente del C.d.A. dot. ing. Sergio Colliani</p>

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 15.04.2021**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 20.04.2021 al 30.04.2021**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Stefani".